

REGOLAMENTO (CEE) N. 370/93 DELLA COMMISSIONE**del 18 febbraio 1993****che rinvia la data di presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 2848/89**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/93⁽²⁾,considerando che il regolamento (CEE) n. 2848/89 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3807/92⁽⁴⁾, fissa taluni prezzi di vendita delle carni bovine prese in consegna dagli organismi d'intervento prima del 1° maggio 1992; che la situazione di queste scorte è tale che si ravvisa l'opportunità di sostituire questa data con quella del 1° novembre 1992;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La data del « 1° maggio 1992 » che figura all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2848/89 è sostituita dalla data del « 1° novembre 1992 ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 274 del 23. 9. 1989, pag. 9.⁽⁴⁾ GU n. L 384 del 30. 12. 1992, pag. 33.